**REGOLAMENTO CONTRATTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE**

**AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI AVELLINO**

**COD.FISC. - PARTITA I.V.A. 01948180649**

Sommario

[ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 3](#_Toc175043001)

[ART. 2 - PREZZO 3](#_Toc175043002)

[ART. 3 - DURATA 3](#_Toc175043003)

[ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO 3](#_Toc175043004)

[ART. 5 - SOPRAVVENIENZA 4](#_Toc175043005)

[ART. 6 - MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 4](#_Toc175043006)

[ART. 6.1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 4](#_Toc175043007)

[6.2 - MANUTENZIONE CORRETTIVA 5](#_Toc175043008)

[6.3 – MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 5](#_Toc175043009)

[ART. 7 - SANZIONI 6](#_Toc175043010)

[ART. 8 - CONTROLLI 7](#_Toc175043011)

[ART. 9 - PAGAMENTI – INTERESSI 7](#_Toc175043012)

[ART. 10 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI 8](#_Toc175043013)

[ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA 9](#_Toc175043014)

[ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 10](#_Toc175043015)

[ART. 13 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO 10](#_Toc175043016)

[ART. 14 - CONTROVERSIE 11](#_Toc175043017)

[ART. 15 - SPESE 11](#_Toc175043018)

[ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11](#_Toc175043019)

[ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI 13](#_Toc175043020)

**PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE TECNICA COMPRENSIVA DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DELLE N.2 CAMERE IPERBARICHE DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO**

**TRA**

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO**

(in seguito indicata sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in Avellino, cap 83100, contrada Amoretta – città ospedaliera partita IVA cod. fiscale 01948180649, in persona del Dott. Renato Pizzuti, nato a Napoli Il 15/09/1958, in qualità di Legale Rappresentante, giusti poteri conferiti con D.G.R.C. n. 366 del 06/08/2019

**E**

Sistemi Iperbarici S.r.l. sede legale in Monza CAP 20900, Via Silvio Pellico 48

(nel seguito per brevità anche “Fornitore”);

**PREMESSA**

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra L’Azienda Ospedaliera e la ditta fornitrice

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO Affidamento del Servizio di Conduzione Tecnica Comprensiva di Assistenza Tecnica e Manutenzione Full Risk per N.2 Camera Iperbarica di marca Sistemi Iperbarici Integrati e relativo Sistema di Controllo, dell’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati, ai sensi del [**D.lgs. n. 36/202**](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm)**3 art. 76** comma 2 lettera b).

ART. 2 - PREZZOIl prezzo unitario per la manutenzione del singolo prodotto è quello indicato in sede di offerta dalla ditta.

ART. 3 - DURATALa durata del contratto è fissata in anni tre a decorrere dal 01/08/2024

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTOL’importo del contratto per l’intero periodo della fornitura – anni tre e precisamente dal 01/08/2024 al 31/07/2027 è determinato in via presuntiva in € 341.550,00 al netto di I.V.A. salvo variazioni della quantità come indicato al seguente art. 5.

ART. 5 - SOPRAVVENIENZAIn caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della di una Centrale di Committenza (es. SO.RE.SA. Spa, ecc..) relativa a servizi previsti nel presente contratto, lo stesso s’intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda a detta aggiudicazione.

# ART. 6 - MODALITÁ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

# ART. 6.1 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

Il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica relativo ai beni di cui al CSA prevede sia la manutenzione preventiva che quella correttiva e comunque ogni indicazione prescritta nell’ambito del manuale d’uso dei singoli dispositivi oggetto dell’affidamento. Il fornitore sarà comunque obbligato all’esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica delle tecnologie di cui al CSA, previste dalla vigente normativa.

Il fornitore comunicherà alla U.O. Ingegneria Clinica, all’inizio del servizio e di ogni successivo anno solare, il programma degli interventi di manutenzione programmata e di sicurezza elettrica. Successivamente ad ogni intervento il fornitore dovrà rilasciare copia del verbale di lavoro controfirmato al Reparto e trasmettere a mezzo pec all’indirizzo ingegneria.clinica@pec.aornmoscati.it copia dei documenti di lavoro comprovanti l’attività svolta.

Tutti gli oneri, comprese le parti di ricambio sono a carico del fornitore. I prodotti da utilizzarsi per la verifica del corretto funzionamento sono a carico del fornitore.

Il fornitore dovrà inoltre garantire l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature, ove previsto, per elevarne lo standard prestazionale o adeguarle a sopravvenute disposizioni normative.

Resta inteso che le responsabilità di corretto funzionamento delle apparecchiature e

rispetto delle vigenti normative di sicurezza, resta a totale e completo carico della ditta.

# 6.2 - MANUTENZIONE CORRETTIVA

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti in modo tale da prevedere il ripristino dell’attrezzatura, e/o fornitura dei ricambi previsti dall’offerta tecnica/economica, all’Unità Operativa un tempo di risoluzione del guasto così come indicato in offerta.

In caso di impossibilità di effettuare il ripristino degli strumenti entro i tempi suindicati dovranno essere forniti strumenti sostitutivi con identiche caratteristiche tecniche (in caso di contratto Full risk back-up).

I tempi dell’intervento verranno conteggiati a partire dalla ricezione della comunicazione del guasto/malfunzionamento dell’apparecchiatura (via fax/e-mail) a quello della relativa risoluzione dell’anomalia segnalata.

Si considera come orario di lavoro standard l’intervallo 08,00-17,00 dal lunedì al venerdì.

In caso di interventi da eseguire presso i laboratori tecnici del fornitore lo strumento dovrà essere ritirato direttamente presso l’U.O. ed a questa riconsegnato ad intervento (o sostituzione) completato.

Il trasporto dello strumento dall’U.O. alla sede dell’intervento tecnico, e viceversa, saranno a carico esclusivo della Ditta affidataria, sia per quanto riguarda la parte organizzativa che, ovviamente, per quella economica; eventuali disguidi o inefficienze del trasporto non

potranno giustificare ritardi nella riconsegna delle strumentazioni.

# 6.3 - MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Ogni attività di manutenzione disciplinata nel presente regolamento, dovrà avvenire mediante preventivo coordinamento con il SIC a mezzo e-mail e/o fax entro e non oltre 4 ore lavorative dalla chiamata.

Il personale incaricato all’esecuzione delle attività previste dal contratto, dovrà ad ogni accesso all’Azienda Ospedaliera, darne opportuna comunicazione alla U.O. Ingegneria

Clinica al numero 0825203155

# ART. 7 - SANZIONI

In caso di ritardo nell’esecuzione dell’intervento tecnico di manutenzione o riparazione necessari al buon funzionamento l’Azienda avrà il diritto di applicare una penale pari a l’1 (uno) per mille del Valore dell’intero appalto per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto in gara.

 L’Azienda potrà procedere all’immediata risoluzione del contratto unicamente comunicando alla ditta affidataria la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subita:

1. in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o nella sostituzione di quella consegnata, il reiterato ritardo nell’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica;
2. per grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
3. per cessione dell’azienda, per cessione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
4. per cessione del contratto o subappalti non autorizzati dall’Azienda;
5. per motivi di pubblico interesse;
6. in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal C.C. La ditta fornitrice potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del

codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).

La risoluzione non si estenderà alle prestazioni già eseguite.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

# ART. 8 - CONTROLLI

Durante la verifica della manutenzione ed esito degli interventi il fornitore è tenuto; ad inviare le relative bolle di intervento al SIC ed all’U.O. del dispositivo oggetto di manutenzione.

In corso di fornitura, l’Azienda, tramite i propri incaricati, potrà effettuare verifiche della merce consegnata e/o il presidio dell’intervento di manutenzione, allo scopo di verificare la corrispondenza di quanto offerto.

In caso di mancata rispondenza dei prodotti/servizi forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal manuale d’uso delle apparecchiature oggetto dell’offerta, l’Azienda eseguirà formale contestazione al fornitore, che dovrà provvedere tempestivamente al ripristino

dell’anomalia.

# ART. 9 - PAGAMENTI – INTERESSI

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque la

liquidazione delle fatture avverrà previa verifica dei rapporti di lavoro, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica PA e per l’AO Moscati è XQ3IN7.

Ai sensi dell’art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:

- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo della tracciabilità di cui alla legge 136/2010;

Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:

 Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario

 P IVA: 01948180649

In particolare la fattura deve contenere:

* Data e numero d’ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da

parte dell’ufficio destinatario)

* Data e documenti di lavoro del servitore del Servizio
* Totale documento
* Codice fiscale del cedente

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all’esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni condizione esposta in offerta; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l’applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.

 I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ intrattenuto dal medesimo presso l’Istituto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - CAB \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ - IBAN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l’Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente.

# ART. 10 - TRACCIABILITÁ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l’obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

# ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ polizza n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l'importo di Euro \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 117, comma 1, del D.lgs. 36/2023 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto;
2. La garanzia opera nei confronti d’AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto;
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

# ART.12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto ne propone la risoluzione.

L’Azienda ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

* subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
* perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione

di un contratto con una Pubblica Amministrazione;

* in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e

condizioni contrattuali;

* qualora le penali applicate al Fornitore, anche in periodi diversi complessivamente considerate, dovessero raggiungere il 10% del valore economico dell'intero appalto.

# ART. 13 - RESPONSABILI DEL CONTRATTO

L’Impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il Massimo Godono nato a Napoli il 27/09/1966.

L’Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: e-mail info.sistemiiperbarici@sapio.it / valerio.buldrin@sapio.it - fax 069147186 - tel. 069147198

L’Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.

In alternativa, ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’Impresa.

ART. 14 - CONTROVERSIETutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'affidamento sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Avellino.

ART. 15 - SPESETutte le spese del presente contratto, ivi comprese quelle di bollo, registrazione, copia ed ogni altra inerente e conseguente sono a carico della ditta affidataria.

# ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di SoreSa Spa e dell’ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati” ai sensi dell’art. 82 GDPR. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
9. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

# ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Il fornitore, con la sottoscrizione del presente regolamento, attesta, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. n. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’AO San Giuseppe Moscati nei confronti del medesimo affidatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L’affidatario si obbliga, nell’esecuzione del presente affidamento, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Per l’A.O.R.N. MOSCATI Per il Fornitore

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Avellino, li\_\_\_/\_\_/\_\_